VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - 1504

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BOZZI e COSTA

Presentata il 2 giugno 1977

Elezione dei rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio membri delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 8 della legge 12 marzo 1968, n. 316

Onorevoli Colleghi! — La legge 12 marzo 1968, n. 316, e successive modificazioni, ha disciplinato la professione di agente e rappresentante di commercio.

L'articolo 4 di essa ha istituito, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una Commissione avente il compito di provvedere alle iscrizioni nel ruolo professionale degli agenti e rappresentanti di commercio ed alla tenuta del ruolo stesso. Tale Commissione, che è nominata con decreto del Prefetto, è composta tra gli altri di sei membri che vengono scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio aventi i requisiti per l'iscrizione nell'elenco effettivo del ruolo professionale su designazione delle organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio.

L'articolo 8 della stessa legge ha istituito, presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, una Commissione centrale con il compito di decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali. Tale Commissione centrale, che è nominata con decreto del Ministro, è composta tra gli altri di sei membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti negli elenchi effettivi di un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio.

La normativa in vigore, pertanto, si rifà al criterio della scelta dei rappresentanti di commercio nelle citate Commissioni provinciali e centrali.

Negli ultimi tempi, però, tale criterio è stato sostituito, negli organismi di gestione e di controllo degli enti di assistenza e previdenza di liberi professionisti e di lavoratori autonomi, con quello, maggiormente democratico, dell'elezione dei rappresentanti delle categorie interessate. Tanto più che attualmente la scelta dei rappresentanti viene fatta su designazione delle organizzazioni sindacali il cui grado di rappresentatività difficilmente può essere riscontrato.

La presente iniziativa legislativa ha, appunto, lo scopo di sostituire il criterio attuale della scelta con quello, più consono ai tempi attuali, dell'elezione dei rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio in seno agli organi collegiali previsti dalla legge che disciplina la loro professione.

Come condizione per l'elettorato attivo e passivo è richiesta l'iscrizione negli elenchi effettivi dei ruoli professionali. Per

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'elezione dei membri delle Commissioni provinciali è previsto il sistema proporzionale, mentre per quella dei membri della Commissione centrale è prevista la costituzione di sei collegi elettorali comprendenti ciascuno non meno di trentamila elettori. Infine, è prevista l'emanazione di un regolamento di esecuzione della presente legge che dovrà delimitare i collegi elettorali e prevedere le modalità per la convocazione dell'assemblea e la proclamazione degli eletti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 12 marzo 1968, n. 316 è sostituito dal seguente:

« Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo.

La commissione è nominata con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

- a) dal presidente della Camera di commercio o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da sei membri eletti dagli agenti e rappresentanti di commercio iscritti nei ruoli professionali.

L'elettorato attivo e passivo spetta agli agenti e rappresentanti di commercio iscritti negli elenchi effettivi di cui alla lettera b) del precedente articolo 2. L'elezione avviene col sistema proporzionale.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti.

Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

ART. 2.

L'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 316 è sostituito dal seguente:

« Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.

La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, il com-

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mercio e l'artigianato e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

- a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;
- b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) o di un suo delegato;
- d) da sei membri eletti dagli agenti o rappresentanti di commercio iscritti nei ruoli professionali.

L'elezione avviene attraverso la costituzione su basi nazionali di sei collegi elettorali comprendenti ciascuno non meno di trentamila elettori. Ad ogni collegio elettorale spetta l'elezione d'uno dei membri di cui al citato punto d).

L'elettorato attivo e passivo spetta agli agenti e rappresentanti di commercio iscritti negli elenchi effettivi di cui alla lettera b) del precedente articolo 2.

L'elezione ha luogo nei seggi elettorali costituiti presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

Alla segreteria della commissione centrale è addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ».

ART. 3.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

ART. 4.

Con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato è emanato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di esecuzione della legge stessa. Il regolamento deve delimitare i collegi elettorali di cui al precedente articolo 2 e prevedere le modalità per la convocazione dell'assemblea e la proclamazione degli eletti.

Le prime elezioni previste dalla presente legge hanno luogo entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di esecuzione.